SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 130° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 23 gennaio 1989

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Per effetto del D. L. 30 dicembre 1988, n. 550, i prezzi ed i canoni di abbonamento a tutte le pubblicazioni della *Gazzetta Ufficiale* debbono essere maggiorati dell'IVA in ragione del 4%.

In tale misura debbono pertanto intendersi maggiorati i canoni ed i prezzi indicati nell'ultima pagina della presente Gazzetta.

Per la regolarizzazione di versamenti effettuati ai titoli di cui trattasi, precedentemente al Decreto-legge richiamato, l'Istituto provvederà a far tenere specifico bollettino di versamento.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti effettuando il versamento nel più breve tempo possibile.

SOMMARIO

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

LEGGE 27 dicembre 1988, n. 567.

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'accordo complementare per l'applicazione di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972.

89G0011

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1988, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

89A0264

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 18 gennaio 1989, n. 9.

Modificazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18, per l'eleggibilità al Parlamento europeo dei cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali».

2. All'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'articolo 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge n. 18/1979 (Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo), così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. — Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale.

Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri della Comunità europea che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dalle rispettive disposizioni normative nazionali».

— Il testo vigente dell'art. 6 della medesima legge n. 18/1979, così come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6. — La carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo è incompatibile con quella di:

a) presidente di giunta regionale;

b) assessore regionale.

Quando si verifichi una delle incompatibilità di cui al comma precedente, il rappresentante risultato eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica sceglie.

Qualora il rappresentante non vi provveda, l'ufficio elettorale nazionale lo dichiara decaduto e lo sostituisce con il candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Il rappresentante dichiarato decaduto ai sensi del precedente comma può proporre ricorso contro la decisione dell'ufficio elettorale nazionale avanti la corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47.

In relazione ai rappresentanti di cui al secondo comma dell'art. 4, si applicano le cause di incompatibilità previste dalle rispettive disposizioni normative nazionali per l'elezione al Parlamento europeo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3306):

Presentato dall'on. MARTINAZZOLI ed altri il 27 ottobre 1988.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 7 novembre 1988, con parere della commissione III.

Esaminato dalla I commissione il 24, 30 novembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 1° dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1447):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 dicembre 1988, con parere della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 dicembre 1988.

Esaminato in aula il 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

89G0036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 195, relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola per «tecnici ortodermisti».

Art. 2.

Dopo l'art. 928, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti il titolo e gli articoli seguenti relativi alla scuola diretta a fini speciali per tecnici ortodermisti:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici ortodermisti

Art. 929. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici ortodermisti presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico ortodermista con indirizzo dermatologico o chirurgico plastico.

La scuola rilascia il diploma di tecnico ortodermista.

La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede 400 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti: trenta per l'indirizzo dermatologico e quindici per l'indirizzo chirurgico plastico.

Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia - l'istituto di clinica dermatologica.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno (comune ai due indirizzi):

anatomia ed istologia;
microbiologia e microbiologia clinica (*);
fisica (*);
chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
chimica dei prodotti cosmetici.

2° Anno:

materie comuni ai due indirizzi:
fisioterapia dermatologica;
massoterapia;
nozioni di patologia dermatologica;

materie per l'indirizzo dermatologico:
nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
cosmetologia applicata;
dermatologia estetica;
farmacologia e tossicologia cosmetologica;

materie per l'indirizzo chirurgico plastico:
medicazioni;
strumentario ed attrezzature;
nozioni di chirurgia plastica;
terapie fisiche.

3° Anno:

materie comuni ai due indirizzi:
cosmetologia applicata, correttiva e decorativa;
nozioni di dermatologia correttiva;
nozioni di chirurgia plastica estetica;

materie per l'indirizzo dermatologico:
tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici;
controllo di qualità microbiologico e tossicologico;
legislazione cosmetica;

materie per l'indirizzo chirurgico plastico:
terapie chimiche;
terapie riabilitative;
epitesi, protesi, camoufflage.

Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica dermatologica;
cattedra di clinica dermatologica;
cattedra di chirurgia plastica.

La frequenza per complessive 400 ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni iscritto un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al Consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione di progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1988
Registro n. 72 Istruzione, foglio n. 384

89A0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato con regio decreto 29 aprile 1939, n. 1030 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 1129, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 19 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo:

Scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo

Art. 20. — È istituita la scuola di specializzazione in pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia. La scuola ha lo scopo di:

approfondire i problemi, la metodologia e gli strumenti di intervento nei settori della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo;

indirizzare, guidare e aiutare i laureati che intendono dedicarsi alla ricerca scientifica nell'ambito delle discipline afferenti la scuola;

promuovere la formazione della cultura specifica richiesta per la preparazione professionale di coloro che già operano o intendono operare nel campo della pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo.

La scuola rilascia il titolo di specialista in pianificazione urbana e territoriale nei Paesi in via di sviluppo.

Art. 21. — La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 180 ore di insegnamento e 240 ore di attività pratiche guidate. In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venticinque per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 22. — Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola il corso di laurea in architettura e il corso di laurea in pianificazione territoriale e urbanistica. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 23. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in architettura, pianificazione territoriale e urbanistica, ingegneria civile.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università estere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 24. — La scuola è organizzata secondo un indirizzo di pianificazione urbana e un indirizzo di pianificazione territoriale. I corsi del primo anno sono comuni a entrambi gli indirizzi.

Le materie di insegnamento obbligatorie sono le seguenti:

1° Anno:

1) economia dello sviluppo;
2) geografia urbana e regionale;
3) teorie dell'urbanistica;
4) teorie e tecniche della pianificazione;
5) tecniche ed economie della produzione edilizia.

2° Anno - Indirizzo di pianificazione urbana:

1) progettazione urbanistica;
2) tecnologia dei materiali da costruzione;
3) impianti tecnici urbani e territoriali.

2° Anno - Indirizzo di pianificazione territoriale:

4) progettazione del territorio;
5) analisi delle strutture urbanistiche e territoriali;
6) economia dei trasporti.

Le altre discipline che potranno essere attivate nella scuola saranno scelte tra quelle comprese nell'elenco delle discipline opzionali che segue:

1) restauro urbano;
2) progettazione ambientale;
3) sperimentazione di sistemi e componenti;
4) strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
5) tecniche economiche e finanziarie della programmazione;
6) linguaggio per l'uso dei calcolatori;
7) economia urbana e regionale;
8) diritto e legislazione dei suoli;
9) gestione urbanistica del territorio.

Art. 25. — All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, in numero non inferiore a due per ogni anno di corso.

Le attività pratiche guidate consistono in esercitazioni, seminari e ricerche su problemi specifici del territorio e della città nei Paesi in via di sviluppo. Il consiglio della scuola potrà sostituire parte di queste attività pratiche con soggiorni di studio all'estero e con lavori di ricerca svolti in Paesi in via di sviluppo.

Art. 26. — L'Istituto universitario di architettura di Venezia, su proposta del Consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra-universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 27. — Per l'ammissione alla scuola i candidati dovranno sostenere un esame, e in relazione al numero dei posti disponibili, trovarsi in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base dei risultati. Le modalità e i programmi di tale esame verranno precisati nel bando di concorso di ammissione, secondo quanto previsto dalla normativa generale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1988
Registro n. 79 Istruzione, foglio n. 354

89A0180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 gennaio 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione di gruppo per il caso di morte, o per il caso di morte e di invalidità in vigore, presentate dalla Prudential vita S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 7, 11 e 25 luglio 1988, 1° agosto 1988 e la successiva integrazione in data 21 settembre 1988 della società Prudential vita S.p.a., con sede in Roma, aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali» ed al «Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi», intese ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo a favore dei dirigenti di aziende industriali e dei dipendenti di aziende, nonché di condizioni speciali di polizza per contratti di assicurazione sulla vita, stipulati a premio puro a favore dei dipendenti della Prudential assicurazioni S.p.a. e Prudential vita S.p.a.;

Viste le lettere in data 3 ottobre 1988, n. 822838, 8 ottobre 1988, n. 822937, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidità approvate con decreto ministeriale del 23 aprile 1988, n. 17656, presentate dalla società Prudential vita S.p.a., con sede in Roma:

1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali, stipulato in data 16 maggio 1985;

2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità permanente stipulate a favore dei dirigenti di aziende industriali;

3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi, in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985;

4) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte e di invalidità stipulata da aziende a favore dei propri dipendenti in base a contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro;

5) condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione, a favore dei dipendenti della Prudential assicurazioni S.p.a., e della Prudential vita S.p.a. di contratti di assicurazione sulla vita stipulati mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0231

DECRETO 12 gennaio 1989.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione fondiaria e delle relative condizioni generali e speciali di polizza, nonché di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazioni in vigore, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Visto il decreto ministeriale del 3 settembre 1974, n. 9033, con il quale sono state approvate tariffe e condizioni di polizza presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a.;

Viste le domande in data 4 maggio e 28 luglio 1988 e le successive integrazioni in data 1° agosto, 2, 16 e 30 settembre 1988 de La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione finanziaria e delle relative condizioni di polizza, nonché di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le lettere in data 3 novembre 1988, n. 823042 e 18 novembre 1988, n. 823160, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di capitalizzazione finanziaria, le relative condizioni di polizza, nonché le condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe già approvate, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 settembre 1974, n. 9033, presentate da La Fiduciaria vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Bologna:

1) condizioni generali di polizza per contratti di capitalizzazione finanziaria a premio unico;

2) tariffa di capitalizzazione finanziaria a premio unico per il pagamento di un capitale annualmente rivalutabile, per contratti collettivi;

3) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di capitalizzazione finanziaria di cui al precedente punto 2);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione a vita intera a premio annuo costante temporaneo (approvata con decreto ministeriale 3 settembre 1974);

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione a vita intera a premio unico (approvata con decreto ministeriale 3 settembre 1974).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A0232

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 gennaio 1989.

Affidamento delle lotterie nazionali all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 10 agosto, 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che l'attuale concessionario per la distribuzione e vendita dei biglietti delle lotterie nazionali ha rinunciato alla concessione a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1988, n. 562;

Decreta:

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla organizzazione, propaganda, distribuzione e vendita dei biglietti delle lotterie nazionali a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì il 16 gennaio 1989
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 161.

89A0247

DECRETO 16 gennaio 1989.

Variazione del limite di prezzo per gli spettacoli cinematografici ai fini dell'abbuono dell'imposta sugli spettacoli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, tredicesimo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, in base al quale agli esercenti di sale cinematografiche è concesso un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di L. 15.000 per le giornate di programmazione in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, risulti stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il quattordicesimo comma del citato art. 3 della legge n. 182, che dà facoltà di modificare, con decreto del Ministro delle finanze, il predetto limite di prezzo sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici;

Considerato che al 1° giugno 1983, data di entrata in vigore della richiamata legge n. 182 del 1983, il limite di prezzo stabilito ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, risultava fissato in L. 1.739, a fronte di un prezzo medio dei biglietti cinematografici, registrato nell'anno 1981, di L. 2.086,96;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988, emanato ai sensi del soprarichiamato, quattordicesimo comma dell'art. 3 della legge n. 182/1983, con il quale, in corrispondenza di un prezzo medio dei biglietti cinematografici nell'anno 1986 di L. 4.684,62, il limite di prezzo netto è stato fissato in L. 3.904;

Tenuto conto che, dalle rilevazioni ufficiali effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori — ente cui è affidato il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi — il prezzo medio dei biglietti cinematografici, nell'anno 1987, è risultato di L. 5.023,99, con un incremento del 140,73% rispetto al dato dell'anno 1981, considerato anno base;

Ritenuto che, applicando al limite di prezzo netto di L. 1.739 la suindicata variazione percentuale del 140,73%, il nuovo limite di prezzo netto può essere fissato in L. 4.186;

Decreta:

Il limite di prezzo netto di L. 3.904 stabilito con il sopracitato decreto ministeriale 10 febbraio 1988 è elevato a L. 4.186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0229

DECRETO 16 gennaio 1989.

Ammissione dei piccoli esercizi cinematografici al sistema forfettario di determinazione dell'imponibile dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto in particolare l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, con decreto del Ministro delle finanze per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1979, che ha fissato le condizioni cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1988, che da ultimo ha stabilito in L. 2.600 il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per l'applicabilità del sistema d'accertamento forfettario;

Ravvisata l'opportunità di elevare il suindicato prezzo massimo, tenuto conto delle variazioni del prezzo medio dei biglietti di ingresso ai cinematografi intervenute fino al 1987;

Decreta:

Il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per poter corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi sulla base di un imponibile forfettario giornaliero, stabilito in L. 2.600 con il decreto ministeriale 10 febbraio 1988 è fissato in L. 2.800.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 gennaio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A0230

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 gennaio 1989.

Delega alla Banca d'Italia a disporre nei casi di urgenza la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o più valute di conto valutario.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, con il quale è stato approvato il testo unico delle norme di legge in materia valutaria;

Visto in particolare l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in cui è prevista la possibilità che il Ministro del tesoro deleghi «per i casi di urgente necessità» la Banca d'Italia ad adottare provvedimenti di temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o più valute di conto valutario, al fine di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi;

Considerata l'opportunità di rilasciare detta delega alla Banca d'Italia fino al 31 dicembre del 1990, anno nel quale sarà realizzata la piena libertà dei movimenti di capitale, anche a breve;

Decreta:

Art. 1.

Il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, è delegato, fino al 31 dicembre 1990, a disporre nei casi di urgente necessità la temporanea sospensione delle quotazioni contro lire di una o più valute di conto valutario, allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi.

Art. 2.

In caso di esercizio della delega di cui all'art. 1, il Governatore della Banca d'Italia, o chi ne fa le veci, ne darà immediata comunicazione al Ministro del tesoro che stabilirà le modalità per la rilevazione del corso nel periodo di sospensione dalla quotazione della o delle valute di conto valutario.

Art. 3.

Il provvedimento di sospensione preso nei casi di urgente necessità dal Governatore, o da chi ne fa le veci, sarà successivamente ratificato con decreto del Ministro del tesoro da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Parimenti saranno successivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità di rilevazione dei corsi della o delle valute di conto valutario.

Art. 4.

Il presente decreto entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

89A0246

DECRETO 19 gennaio 1989.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni relativi all'emissione del 16 gennaio 1989.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale si stabilisce che, in deroga al disposto dell'articolo 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione di buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto il decreto ministeriale del 4 gennaio 1989 che ha disposto per il 16 gennaio 1989 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni senza l'indicazione del prezzo base;

Considerato che ai sensi del citato art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988 occorre indicare con apposito decreto il prezzo medio ponderato risultante dall'asta del 10 gennaio 1989;

Decreta:

Il prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni risultante dall'asta relativa all'emissione del 16 gennaio 1989 è pari a lire 97,31 per cento lire di valore nominale.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 114

89A0265

DECRETO 19 gennaio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1989 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantotto giorni con scadenza il 28 aprile 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Con successivo decreto sarà indicato il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 rimaste aggiudicatarie. La relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

Con apposito comunicato del Ministero del tesoro sarà inoltre reso noto il prezzo medio ponderato di cui al comma precedente maggiorato nella misura di 5 centesimi.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 111

89A0266

DECRETO 19 gennaio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1989 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 94,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1989.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 112

89A0267

DECRETO 19 gennaio 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1989 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 gennaio 1990 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 89,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1990.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1988 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 18 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1988, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 gennaio 1989 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del decreto ministeriale 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1989
Registro n. 3 Tesoro, foglio n: 113

89A0268

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 gennaio 1989, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da n. 12 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Abolizione di ogni forma di finanziamento pubblico alla scuola privata (in applicazione dell'art. 33, comma 3, della Costituzione)».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio presso l'avv. Arturo Sforza, Lungotevere delle Navi, 30, Roma.

89A0288

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro in data 16 gennaio 1989 è stato ricostituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

89A0273

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 30 novembre 1988 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Gioia a r.l., con sede in Quarrata (Pistoia), costituita per rogito Banchelli in data 7 ottobre 1974, rep. 99735, reg. soc. 3287, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Cutigliano a r.l., con sede in Cutigliano (Pistoia), costituita per rogito Giovannelli in data 16 novembre 1974, rep. 99735, reg. soc. 3344, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini a r.l., con sede in Montecatini (Pistoia), costituita per rogito Lenzi in data 14 gennaio 1976, rep. 1390, reg. soc. 3895, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Nido delle Aquile a r.l., con sede in Montecatini (Pistoia), costituita per rogito Di Gloria in data 2 aprile 1981, rep. 21724, reg. soc. 5847, tribunale di Pistoia;

società cooperativa di produzione e lavoro Al.Be.S. Allevamento bestiame e salumificio a r.l., con sede in Monsummano (Pistoia), costituita per rogito Di Gloria in data 12 gennaio 1980, rep. 20167, reg. soc. 5041, tribunale di Pistoia;

società cooperativa di produzione e lavoro Co.R.A.M. - Ristorazione alberghi e mense a r.l., con sede in Monsummano (Pistoia), costituita per rogito Di Gloria in data 17 novembre 1979, rep. 19996, reg. soc. 4972, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Villaggio Sociale a r.l., con sede in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 29 aprile 1971, rep. 21074, reg. soc. 2514, tribunale di Pistoia;

società cooperativa agricola Centro produttori agricoli ortovivaisti e floricoltori alberghesi a r.l., con sede in Pescia (Pistoia), costituita per rogito Bellandi in data 18 febbraio 1977, rep. 30267, reg. soc. 3946, tribunale di Pistoia;

società cooperativa mista C.A.M.P. - Cooperativa alberghiera montagna pistoiese a r.l., con sede in S. Marcello (Pistoia), costituita per rogito Ersoch in data 8 marzo 1980, rep. 7657, reg. soc. 5149, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Stadio a r.l., con sede in Pistoia, costituita per rogito Caponnetto in data 9 settembre 1977, rep. 190575, reg. soc. 4155, tribunale di Pistoia;

società cooperativa edilizia Fantasia a r.l., con sede in Pistoia, costituita per rogito Chiostrini in data 26 luglio 1974, rep. 15498, reg. soc. 3326, tribunale di Pistoia.

89A0241

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione dell'aliquota del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino

A seguito delle modifiche regolamentari adottate in sede comunitaria con il regolamento CEE n. 2155/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 le aliquote del prelievo di corresponsabilità sul latte bovino sono così stabilite:

1) per il latte conferito posteriormente al 31 dicembre 1988:
aliquota normale L. 919,83/100 kg;
aliquota ridotta L. 689,87/100 kg.

L'aliquota ridotta riguarda i primi 60.000 kg di latte conferiti nel corso della campagna di commercializzazione 1988-89 dai produttori di latte delle zone svantaggiate di cui all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della direttiva CEE n. 75/268.

89A0255

MINISTERO DEL TESORO

N. 9

Corso dei cambi del 13 gennaio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1349,150	1349,150	1349 —	1349,150	1349,150	1349,15	1351 —	1349,150	1349,150	—
Marco germanico	734 —	734 —	734,50	734 —	734 —	734 —	734,100	734 —	734 —	—
Franco francese	215,120	215,120	215,50	215,120	215,120	215,12	215,140	215,120	215,120	—
Fiorino olandese	650,470	650,470	651 —	650,470	650,470	653,23	650,450	650,470	650,470	—
Franco belga	35,070	35,070	35,08	35,070	35,070	35,19	35,060	35,070	35,070	—
Lira sterlina	2392,700	2392,700	2392 —	2392,700	2392,700	2392 —	2392,050	2392,700	2392,700	—
Lira irlandese	1963,700	1963,700	1964 —	1963,700	1963,700	1963,75	1963 —	1963,700	1963,700	—
Corona danese	189,820	189,820	190 —	189,820	189,820	189,82	189,830	189,820	189,820	—
Dracma	8,855	8,855	8,84	8,855	—	—	8,855	8,855	8,855	—
E.C.U.	1530,250	1530,250	1530,50	1530,250	1530,250	1530,40	1530,100	1530,250	1530,250	—
Dollaro canadese	1124,600	1124,600	1125 —	1124,600	1124,600	1120,70	1124,500	1124,600	1124,600	—
Yen giapponese	10,651	10,651	10,66	10,651	10,651	10,64	10,662	10,651	10,651	—
Franco svizzero	861,070	861,070	861,50	861,070	861,070	866,25	860,900	861,070	861,070	—
Scellino austriaco	104,517	104,517	104,50	104,517	104,517	104,86	104,560	104,517	104,517	—
Corona norvegese	201,850	201,850	202 —	201,850	201,850	202 —	202,050	201,850	201,850	—
Corona svedese	215,010	215,010	214,90	215,010	215,010	215,20	215,050	215,010	215,010	—
FIM	317,180	317,180	317 —	317,180	317,180	317,18	317,100	317,180	317,180	—
Escudo portoghese	8,932	8,932	8,92	8,932	8,932	8,94	8,919	8,932	8,932	—
Peseta spagnola	11,696	11,696	11,67	11,696	11,696	11,71	11,695	11,696	11,696	—
Dollaro australiano	1169 —	1169 —	1164 —	1169 —	1169 —	1162,20	1167,500	1169 —	1169 —	—

Media dei titoli del 13 gennaio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,825
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,600
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	98,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	101,575
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,350
» » » 22- 6-1987/91	86,725
» » » 18- 3-1987/94	73 —
» » » 21- 4-1987/94	72,650
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,400
» » » 10% 18- 4-1987/92	96,625
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	95,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,750
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	93,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,825
» » » TR 2,5% 1983/93	86,250
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,500
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	101,700
» » » » 18-11-1985/90	99,725
» » » » 1-12-1983/90	101,625
» » » » 18-12-1985/90	100,050
» » » » 1- 1-1984/91	101,800
» » » » 17- 1-1986/91	99,750
» » » » 1- 2-1984/91	101,550
» » » » 18- 2-1986/91	99,575
» » » » 1- 3-1984/91	100,450
» » » » 18- 3-1986/91	99,475
» » » » 1- 4-1984/91	100,475
» » » » 1- 5-1984/91	100,525
» » » » 1- 6-1984/91	100,600
» » » » 1- 7-1984/91	100,050
» » » » 1- 8-1984/91	99,975
» » » » 1- 9-1984/91	99,950
» » » » 1-10-1984/91	100 —
» » » » 1-11-1984/91	100 —
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1985/92	100,350
» » » » 1- 2-1985/92	99,575
» » » » 18- 4-1986/92	97,550
» » » » 19- 5-1986/92	96,800
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	97,800
» » » » 1-11-1987/92	97,550
» » » » 1-12-1987/92	97,875
» » » » 18- 6-1986/93	98,225
» » » » 17- 7-1986/93	95,575
» » » » 19- 8-1986/93	95,125
» » » » 18- 9-1986/93	95,725
» » » » 20-10-1986/93	96,175
» » » » 19-12-1986/93	96,675
» » » » 18-11-1987/93	96,725
» » » » 1- 1-1988/93	97,325
» » » » 1- 2-1988/93	97,250
» » » » 1- 3-1988/93	97,250
» » » » 1- 4-1988/93	97,425
» » » » 1- 5-1988/93	98,350
» » » » 1- 6-1988/93	98,150
» » » » 1- 7-1988/93	98,425
» » » » 1-10-1987/94	97,400
» » » » 1- 2-1985/95	97,650
» » » » 1- 3-1985/95	93,400
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,175
» » » » 1- 6-1985/95	93,225
» » » » 1- 7-1985/95	94,575
» » » » 1- 8-1985/95	94,250
» » » » 1- 9-1985/95	94,325
» » » » 1-10-1985/95	94,550
» » » » 1-11-1985/95	94,900
» » » » 1-12-1985/95	95,650
» » » » 1- 1-1986/96	95,575
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,600
» » » » 1- 2-1986/96	95,350

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1986/96...
» » » » 1- 4-1986/96...
» » » » 1- 5-1986/96...
» » » » 1- 6-1986/96...
» » » » 1- 7-1986/96...
» » » » 1- 8-1986/96...
» » » » 1- 9-1986/96...
» » » » 1-10-1986/96...
» » » » 1-11-1986/96...
» » » » 1-12-1986/96...
» » » » 1- 1-1987/97...
» » » » 1- 2-1987/97...
» » » » 18- 2-1987/97...
» » » » 1- 3-1987/97...
» » » » 1- 4-1987/97...
» » » » 1- 5-1987/97...
» » » » 1- 6-1987/97...
» » » » 1- 7-1987/97...
» » » » 1- 8-1987/97...
» » » » 1- 9-1987/97...
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 2-1989..........
» » » 12,50% 1- 3-1989..........
» » » 12,00% 1- 4-1989..........
» » » 10,50% 1- 5-1989..........
» » » 9,25% 1- 1-1990..........
» » » 12,50% 1- 1-1990..........
» » » 9,25% 1- 2-1990..........
» » » 12,50% 1- 2-1990..........
» » » 9,15% 1- 3-1990..........
» » » 10,50% 1- 3-1990..........
» » » 12,50% 1- 3-1990..........
» » » 10,50% 15- 3-1990..........
» » » 9,15% 1- 4-1990..........
» » » 10,50% 1- 4-1990..........
» » » 12,00% 1- 4-1990..........
» » » 10,50% 15- 4-1990..........
» » » 9,15% 1- 5-1990..........
» » » 10,50% 1- 5-1990..........
» » » 10,50% 1- 5-1990..........
» » » 10,50% 18- 5-1990..........
» » » 9,15% 1- 6-1990..........
» » » 10,00% 1- 6-1990..........
» » » 10,50% 16- 6-1990..........
» » » 9,50% 1- 7-1990..........
» » » 10,50% 1- 7-1990..........
» » » 9,50% 1- 8-1990..........
» » » 10,50% 1- 8-1990..........
» » » 9,25% 1- 9-1990..........
» » » 11,25% 1- 9-1990..........
» » » 9,25% 1-10-1990..........
» » » 11,50% 1-10-1990..........
» » » 9,25% 1-11-1990..........
» » » 9,25% 1-12-1990..........
» » » 12,50% 1- 3-1991..........
» » » 9,25% 1- 1-1992..........
» » » 9,25% 1- 2-1992..........
» » » 11,00% 1- 2-1992..........
» » » 9,15% 1- 3-1992..........
» » » 9,15% 1- 4-1992..........
» » » 11,00% 1- 4-1992..........
» » » 9,15% 1- 5-1992..........
» » » 11,00% 1- 5-1992..........
» » » 9,15% 1- 6-1992..........
» » » 10,50% 1- 7-1992..........
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%..
» » » » 22-11-1982/89 13%..
» » » » 1983/90 11,50%....
» » » » 1984/91 11,25%....
» » » » 1987/91 8,75%....
» » » » 1984/92 10,50%....
» » » » 1985/93 9,60%....
» » » » 1985/93 9,75%....
» » » » 1985/93 9,00%....
» » » » 1985/93 8,75%....
» » » » 1986/94 8,75%....
» » » » 1986/94 6,90%....
» » » » 1987/94 7,75%....

Il contabile del portafoglio dello Stato:

89M13019

MINISTERO DELLA SANITÀ

Condizioni per la prescrizione di specialità medicinali a base di Interferone A

Con provvedimenti datati 30 novembre 1988, il Ministero della sanità ha autorizzato l'uso extraospedaliero delle specialità medicinali iniettabili a base di interferone alfa («Alfaferone» della società Ismunit; «Roferon A» della società Roche e «Intron A» della società Schering Co. (USA), rappresentata in Italia dalla Essex) imponendo, peraltro, sulle confezioni dei prodotti la seguente dicitura: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica su indicazione di un centro ospedaliero».

I farmacisti, pertanto, possono spedire ricette mediche delle specialità medicinali predette soltanto se provengano direttamente da un centro ospedaliero, o se siano rilasciate dal medico curante, ma siano accompagnate dalla prescrizione del centro ospedaliero.

89A0240

Revoca di registrazione di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreti ministeriali del 1° giugno 1988 è stata revocata la registrazione dei seguenti presidi- medico-chirurgici:

Nome del prodotto	Ditta	Numero reg.
1) Spitt insettorepellente	Cesic S.p.a., sede e domicilio fiscale in Scarperia (Firenze), località Pianvallico	8.682
2) Iodoginol	Farmaceutici Gazzini, sede e domicilio fiscale in Firenze, via F. Cilea, 4/6	7.966
3) Phisohex	Lab. Winthrop S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Rosso di S. Secondo, 3	2.129

89A0223

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 gennaio 1989 recante: «Piano di ripartizione per l'assegnazione dei contributi ai partiti politici per l'anno 1989». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1989)

Nel piano di ripartizione allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 22 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'ottava riga della colonna in cui è indicato il contributo del 75% (art. 3, lettera *c*), in corrispondenza del Partito socialita democratico italiano, dove è scritto: «*323.822.027*», leggasi: «*323.882.027*».

89A0298

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro 14 gennaio 1989 concernente: «Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 gennaio-14 luglio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al secondo comma del dispositivo, 4° rigo, dove è scritto: «. . . per il periodo 15 gennaio-14 *febbraio* 1989. . .;», leggasi: «. . . per il periodo 15 gennaio-14 *luglio* 1989. . .;».

89A0299

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***